

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2014, n. 24

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana). (GU n.26 del 28-6-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 - Parte I - del 14 maggio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1

Sostituzione dell' art. 1 della legge regionale n. 73/2005

1. L'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Principi generali e finalita'). - 1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall'art. 45 della Costituzione e dall'art. 4 dello statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell'impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilita' sociale d'impresa, in grado di contribuire all'evoluzione del modello socio-economico regionale.

2. A tal fine la Regione:

a) promuove la diffusione della cultura cooperativa d'impresa, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria partecipata, nonche' quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico a tutela dell'occupazione, sia giovanile, sia femminile;

b) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalita' di mutualita', democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attivita' svolta;

c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;

d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del welfare toscano, quali strumenti di politica attiva secondo i principi di sussidiarieta' orizzontale.

3. Il sistema cooperativo esplica il proprio ruolo anche nello svolgere attivita' tese:

a) all'acquisto di servizi alle migliori condizioni di offerta;

b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti produttori o gestori, anche organizzati in forma di societa' cooperativa, pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;

c) alla partecipazione degli utenti alla gestione di societa' private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali societa' o la sottoscrizione di

appositi strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi.».

Art. 2

Modifiche all' art. 5 della legge regionale n. 73/2005

1. La lettera k) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 73/2005 e' sostituita dalla seguente:

«k) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale.».

Art. 3

Sostituzione dell' art. 9 della legge regionale n. 73/2005

1. L'art. 9 della legge regionale n. 73/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Interventi per lo sviluppo e il sostegno della cooperazione). - 1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41. Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:

a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;

b) allo sviluppo degli investimenti, all'integrazione e alla patrimonializzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione per l'accesso al credito, mediante il sostegno, nelle forme previste dalla legge, delle attivita' di garanzia svolte dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) nei confronti delle imprese cooperative, nonche' mediante eventuali interventi finanziari di sostegno alla capitalizzazione attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi al capitale di rischio, di azioni di sovvenzione, fondi chiusi e partecipazioni;

c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell'innovazione e della ricerca e all'attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro, sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialita' interna, anche attraverso i CAIC di cui all'art. 3;

d) all'attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della diffusione della cultura cooperativa;

e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione nell'ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;

f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani, per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale;

g) al sostegno di iniziative imprenditoriali in forma cooperativa intraprese da ex lavoratori di aziende in crisi;

h) al sostegno di iniziative di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, comprese quelle finalizzate al recupero di aree gia'

destinate ad edilizia residenziale;

i) al sostegno di iniziative volte al miglioramento della competitività e dell'efficienza aziendale delle imprese cooperative, quali fusioni ed aggregazioni, strumenti di integrazione, con particolare riferimento a consorzi, gruppi cooperativi paritetici e contratti di rete;

j) alla promozione di imprese cooperative fra medici di medicina generale, di medicina specialistica, operatori sanitari, laboratori di analisi, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne;

k) alla promozione della cooperazione di comunità di cui all'art. 11-bis.».

Art. 4

Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2005

1. L'art. 10 della legge regionale n. 73/2005 è abrogato.

Art. 5

Sostituzione dell' art. 11 della legge regionale n. 73/2005

1. L'art. 11 della legge regionale n. 73/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Cooperazione sociale). - 1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.

2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all'erogazione dei servizi con le modalità e nei limiti della normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.

3. Nell'ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l'accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore. ».

Art. 6

Inserimento dell' art. 11-bis nella legge regionale n. 73/2005

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 73/2005 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Cooperazione di comunità). - 1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunità promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunità e tesa all'organizzazione e gestione di attività che interessano in particolare il paesaggio e l'ambiente.».

Firenze, 8 maggio 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2014.